

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92008570894

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE "ACQUANUVENA" ODV

TIPO ATTIVITÀ

949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA FILIPPO CORRIDONI 1

C.A.P.

96012

COMUNE

AVOLA

PROV.

SR

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BSLLIO82H61F943R

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BASILE IOLE

DATA 21/03/2025

IL FUNZIONARIO

DRAGO MARIA GRAZIA

Firma su delega del Direttore Provinciale



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT NOTO

Dot. Maria MANTONA
 Nota 4573 del 16/01/2023



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 09/03/2025

Il giorno 09/03/2025, alle ore 18:30, nei locali della pizzeria Augustus, in Contrada Cravonazzo in Avola, si è svolta l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Acquanuvena Ets, come da convocazione inviata ai soci in data 03/03/2025.

La Presidente della Associazione, Basile Iole, apre l'assemblea illustrando l'ordine del giorno. Dovendosi eleggere un presidente e un segretario per l'assemblea, la Presidente Basile propone le socie Rinauro Lauretta e Giovanna Caruso, per svolgere rispettivamente il ruolo di presidente e segretaria dell'assemblea; i presenti le eleggono all'unanimità.

La Presidente dell'assemblea, Rinauro Lauretta, constatata la presenza dei 3/4 degli associati nell'anno sociale in corso, aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 17 dello statuto vigente, dichiara aperta la seduta e i lavori assembleari.

La predetta, con riferimento al primo punto all'odg, chiarisce, per come già anticipato dalla Presidente Basile, che è pervenuta una richiesta scritta prima e poi sollecito telefonico dall'ufficio del RUNTS regionale (registro unico nazionale del terzo settore) di adeguamento e modifica dello statuto alla disciplina del terzo settore, ragion per cui la stessa Rinauro, unitamente al Consiglio Direttivo, di cui è parte, hanno provveduto ad apportare le modifiche che sono risultate necessarie per l'adeguamento dello statuto associativo, confrontandosi sul punto anche con il Consulente Legale del CSVE. Di seguito Lauretta Rinauro illustra uno per uno gli articoli oggetto delle modifiche. In particolare si sofferma sulla distinzione delle modifiche necessarie per l'adeguamento alle disposizioni del codice del Terzo settore (dlgs n. 117/2017) e delle successive modifiche introdotte in ultimo con la legge n. 104 del 2024, prima fra tutte la sostituzione dell'acronimo Ets con Odv, e su quelle proposte ed elaborate dal Consiglio Direttivo, quali:

- l'eliminazione della distinzione tra soci ordinari e soci simpatizzanti, non ammessa dalla legge, e l'individuazione di una unica categoria di "soci" con uguali diritti e doveri;
- l'iscrizione da almeno 1 mese nel libro dei soci per vantare diritti ed obblighi di cui dall'art. 5 dello statuto associativo;
- la riduzione del quorum previsto per la modifica dello statuto all'art. 17 dello stesso a $\frac{2}{3}$ dei soci;
- l'indicazione che, fermo restando il numero dei componenti il direttivo tra 5 e 9, in caso di dimissioni di alcuni membri del direttivo si propone di poter nominare i sostituti (eliminando l'obbligo), salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto e il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea;
- la possibilità di svolgere l'assemblea anche con modalità telematica;
- l'introduzione dello strumento della delega, ad oggi non prevista dal vigente statuto, durante lo svolgimento dell'assemblea;

Conclusa l'illustrazione, la Presidente dell'assemblea apre la discussione:

- il socio Di Pace Maurizio pone il quesito su quale sia il numero minimo dei componenti del direttivo, sostenendo che il numero minimo sia 7; viene chiarito dalla Presidente Rinauro, che il detto numero minimo va riferito ai soci necessari per costituire una ODV;

- la socia Sannino Maria Rosaria chiede di prevedere un pacchetto famiglia per le quote associative; viene chiarito dalla Presidente Basile, che si è provveduto a prevedere una riduzione della quota associativa per i minori, che prima erano associati quali simpatizzanti, da proporre alla assemblea ordinaria per l'approvazione;
- il socio Ciccarello Massimo, a proposito delle finalità associative, propone di sostituire la dicitura "difesa non armata" con "difesa non violenta" per evitare possibili interpretazioni ambigue; viene chiarito dalla Presidente Rinauro, che tale modifica non è ammissibile, in quanto le finalità sono state inserite come da art. 5 del CTS;
- la socia Rudilloso Saveria chiede come saranno gestiti i soci simpatizzanti iscritti nell'anno sociale corrente, considerato l'annullamento della distinzione tra soci ordinari e soci simpatizzanti; la Presidente Basile chiarisce, che per l'anno in corso saranno considerati come ospiti e assicurati con la dicitura simpatizzanti solo coloro che hanno già fatto l'iscrizione e non intendono integrare la quota; i nuovi soci saranno tutti assicurati secondo le nuove regole statutarie;
- il socio Panza Giuseppe chiede se la delega è valida anche per i minori; la Presidente Rinauro spiega che i minori hanno diritto di voto pari agli adulti da esercitare tramite i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

La Presidente dell'assemblea, dopo ampio dibattito, conclusa la discussione e dati i dovuti chiarimenti, propone di mettere a votazione il testo del nuovo Statuto.

La Presidente e la Segretaria dell'assemblea accertano, che sono favorevoli al nuovo Statuto tutti i presenti all'unanimità, contrari nessuno, astenuti nessuno.

La Presidente dell'assemblea dichiara dunque approvato il nuovo Statuto associativo, che dispone di conservare agli atti come "allegato" alla presente delibera.

Viene dato mandato alla Presidente Basile Iole di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dal D..Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dell'assemblea Rinauro Lauretta dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria Giovanna Caruso

Giovanna Caruso

La Presidente Lauretta Rinauro

Lauretta Rinauro



AGENZIA
Monte
D.P. SIRACUSA - U.T. MRO
Sala 3 n° 169
del 21/03/2025
ESENTI

DRAGOMIRAGRAZIA
Dragomiragrazia
Firma su delega del Direttore Provinciale

Dott.ssa MARIA MANTOGNA
Mot. 4573 del 16/01/2025

STATUTO ASSOCIAZIONE ACQUANUVENA ODV
Approvato con delibera assembleare del 9 marzo 2025

Art. 1

Costituzione – Denominazione – Sede-Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "Acquanuvena ODV", d'ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Avola , (SR), in Piazza F. Corridoni n. 1, e con durata illimitata.
2. L'Associazione assume la qualifica di organizzazione di volontariato, ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e e successive modifiche e integrazioni, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore, ricorrendone i presupposti.
3. L'Associazione Acquanuvena aggiunge alla propria denominazione l'acronimo ODV o l'espressione per esteso «organizzazione di volontariato» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).
5. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale, e non, unità locali, delegazioni e uffici distaccati.
6. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla Costituzione Repubblicana, dalla Legge n. 266/1991, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge regionale della Sicilia n. 22/1994.
7. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Scopo, Finalità, Attività

1. L'associazione ha come scopo lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale per la promozione culturale della persona e dell'ambiente circostante, per la sensibilizzazione della persona alla protezione ed alla conservazione del territorio in cui vive, per il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, per la realizzazione di una società libertaria, per favorire la crescita di un nuovo modello di sviluppo, democratico, ecologico e non violento.
2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad eventuali enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- la protezione dell'ambiente e del territorio;
- la sensibilizzazione della persona alla protezione ed alla conservazione del territorio in cui vive;
- il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita;
- l'educazione ambientale;
- la cultura della pace, la promozione dei diritti umani e civili di ogni persona.

4. L'Associazione svolge varie tipologie di attività coerentemente agli scopi associativi e alle finalità sopra enunciati, tra cui:

- Attività sociali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, cineforum, teatro, danza, raduni, visite guidate, escursioni, trekking, viaggi naturalistici, giornate ecologiche, campi di volontariato, attività ricreative ed altro ad esse connesse.
- Attività di studio e didattiche, creazione di comitati scientifici, comitati editoriali, gruppi di studio e ricerca, corsi avanzati per specialisti ed appassionati, ricerche scientifiche sul campo e di laboratorio, raccolta di materiale naturalistico, corsi di educazione ambientale, istituzione di una biblioteca ed altro ad esse connesse.

5. Le attività associative vengono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'Associazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. L'associazione potrà, quindi, anche promuovere progetti mirati da realizzare di concerto con enti pubblici e non, istituzioni, scuole, fondazioni, università, centri di ricerca, parchi.

6. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle indicate al successivo comma.

7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

8. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

9. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 3

Affiliazione ad enti ed associazioni

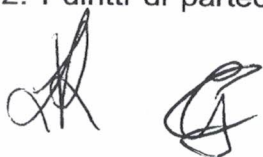
1. Il Consiglio Direttivo, a cadenza periodica, non inferiore ad un anno, sentito il parere dell'assemblea, può affiliare l'Associazione ad altre associazioni, a centri di servizi, ad enti a carattere nazionale od internazionale.

2. Tali affiliazioni non devono contrastare con i principi del volontariato e del presente statuto.
3. Le affiliazioni sono rinnovabili.

Art. 4

Associati – Modalità di ammissione ed esclusione

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
8. Lo status di associato viene meno per esclusione nei seguenti casi:
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - aver tenuto comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo, al nome e alla reputazione, agli organi sociali ovvero al patrimonio dell'Associazione;
 - aver svolto attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
 - l'inosservanza dello Statuto o delle delibere degli organi sociali;
 - l'essere incorso in indegnità, riconosciuta su delibera del Consiglio Direttivo, avverso la quale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al collegio dei probiviri, il quale decide in via definitiva;
9. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
10. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
11. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio e sulle sostanze dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
12. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili e le somme versate a



titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 5

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Ogni associato, purchè iscritto nel libro dei soci da almeno un mese, ha diritto ad essere informato sulle attività associative e controllarne l'andamento, ha diritto di voto nelle assemblee, nonché, se di maggiore età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, ha diritto a contribuire con proposte all'elaborazione del programma di attività, ha diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Ogni associato ha diritto a prendere visione dei bilanci e ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Tale richiesta sarà evasa con visione e/o rilascio di copie a carico del richiedente, presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni dalla data di ricezione della stessa.
3. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, a pagare le quote associative ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art. 6

Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Probiviri
 - l'Organo di Controllo
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno un mese nel libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 5 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano o dalla data di invio a mezzo posta elettronica.
7. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati ordinari; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni



dalla convocazione.

8. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ordinari, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti in proprio. Fanno eccezione le ipotesi di cui al punto 9 del presente articolo e agli articoli 17 e 18 del presente statuto.

9. Ai sensi dell'art. 21 c.c. per modificare l'atto costitutivo e lo statuto verrà convocata un'assemblea straordinaria, che richiede la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per come previsto dal successivo art. 17 del presente statuto, mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio verrà convocata un'assemblea straordinaria, che richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati, per come previsto dal successivo art. 18 del presente statuto.

10. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, laddove previsto nella convocazione, ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato, che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

11. L'Assemblea elegge all'inizio di ogni seduta un presidente a presiedere i lavori ed un segretario verbalizzante ed ove necessario, in ipotesi di elezioni, due scrutatori.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice degli associati presenti, fatto salvo quanto previsto al punto 9 del presente articolo e agli articoli 17 e 18 del presente statuto.

13. L'assemblea, nel rispetto dei quorum statuiti e delle relative maggioranze, ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente e altri membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione di cui all'art. 18;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 5 a 9 membri, tra i quali il Presidente.
2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge a maggioranza il Vice Presidente e il Segretario. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti possono essere

nominati dagli altri componenti per cooptazione tra i soci ordinari e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto e il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

4. Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno 5 giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento, anche telematico, che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 ore.

5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

7. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo, annuali;
- formulare i programmi di attività associativa anche sulla base di proposte di singoli soci o di gruppi di soci, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere eventuale personale, nei limiti imposti dall'art. 3 comma 4 della legge n. 266/1991 e ai sensi dell'art. 33 del CTS;
- nominare il Vice Presidente ed il Segretario;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e/o di urgenza;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stabilire la quota associativa;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

Art. 9

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei voti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12.

3. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

4. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, o in subordine dal componente del Consiglio Direttivo più anziano in età.



Art. 10
Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati e degli altri libri sociali;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della conservazione dei verbali degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei probiviri;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Art. 11
Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra i componenti degli organi stessi
3. Esso giudica pro bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 12
Organo di controllo

1. L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c., devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti in caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Art. 13
Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese giustificate incontrate dai componenti degli organi associativi nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate nella carica, consecutivamente, per un solo altro esercizio.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dell'esercizio restano in carica fino alla prima assemblea utile e comunque non oltre lo scadere dello stesso.



Art. 14

Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.
4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
5. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.
6. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

Art. 15

Quota sociale

La quota associativa a carico degli associati è stabilita dal Consiglio direttivo e approvata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato.

Art. 16

Bilancio

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea.
3. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
4. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore dei Bilanci corredati della documentazione necessaria.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Art. 17

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi, ad esclusione del Collegio dei Probiviri, o da almeno un decimo degli associati ordinari.
2. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea dei soci la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio e delle sostanze associativi disponibili al momento dello scioglimento.
2. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio e delle sostanze associativi disponibili è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 9 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, che svolgono attività nel medesimo settore e per i medesimi scopi o per scopi simili civili, solidaristici e di utilità sociale.
4. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Luigi Di Nino

Giovanna Corrado

